



TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO FALLIMENTARE

SANGEMINI SPA - N. 1/10 REG. A.R.

Il Collegio, formato dai seguenti magistrati:

dott. Girolamo Lanzello, Presidente

dott.ssa Paola Vella, Giudice rel.

dott. Carmelo Barbieri, Giud.

Vista l'istanza depositata in data 8.6.11, con cui la società Sangemini S.p.A. chiede che il Tribunale, esaminate le modifiche apportate con l'Accordo sottoscritto in data 18.5.11 (unitamente alle sue controllanti Sangemini Holding spa e Vitae spa) con il ceto bancario, rispetto all'Accordo di Ristrutturazione omologato con decreto del 22.12.10, e tenuto conto della relazione del professionista attestatore, prof. U. Bertini, dalla quale risulta che dette modifiche non comportano variazioni rispetto alla attuabilità del piano ed alla sua capacità di assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, pronunci "il provvedimento che riterrà più opportuno, ovvero un provvedimento di omologa delle modifiche apportate agli accordi già omologati";

Vista la "SECONDA RELAZIONE INTEGRATIVA ALLA PROCEDURA EX ARTICOLO 182-BIS L.F. PROMOSSA DALLA SANGEMINI S.P.A." a firma del prof. Umberto Bertini, il quale, esaminati gli atti e la documentazione allegata al nuovo accordo, attesta che "a tutt'oggi gli accordi di ristrutturazione dei debiti della Sangemini S.p.A.: 1. sono attuabili; 2. devono ritenersi idonei ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei";

Vista l'attestazione della cancelleria civile della Corte di Appello di Perugia in data 1.2.11, dalla quale risulta che avverso il provvedimento di omologazione del 22.12.10 non sono stati proposti reclami, ai sensi dell'art. 182 bis co. 5 L.Fall.;

Preso atto che l'esigenza della qui invocata pronunzia giudiziale è stata sollevata da un creditore bancario aderente all'Accordo del 18.5.11 -MPS S.p.A.- il quale in quella sede ha apposto apposita "condizione sospensiva MPS" in relazione alla "emanazione, da parte del Tribunale di Terni, di un provvedimento, non più reclamabile, in base al quale, alternativamente, (i) dichiari l'omologazione del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 bis L.F., ovvero (ii) attesti, in qualunque forma, la presa d'atto del presente Accordo sempre ai fini e per gli effetti di cui all'art. 182 bis L.F., ovvero (iii) dichiari l'inammissibilità o l'irricevibilità della domanda diretta ad ottenere uno dei provvedimenti di cui ai precedenti punti (i) o (ii) con motivazione dalla

quale risulti, in qualsiasi forma, la non necessarietà a provvedere ovvero la impossibilità a provvedere per carenza di potere” ;

Dato atto che la legge fallimentare nulla dispone in ordine alla fase attuativo-esecutiva dell'accordo definitivamente omologato, non essendo espressamente previsti momenti di intervento giudiziale né in ordine alla esecuzione dell'accordo né in ordine al suo eventuale annullamento o risoluzione, come dispongono invece, per la procedura di concordato preventivo, rispettivamente gli artt. 185 e 186 L.Fall.;

Ritenuto che, tanto se si aderisca alla tesi della natura concorsuale degli a.d.r. -con conseguente applicazione analogica delle disposizioni dettate in materia di c.p. sopra richiamate-, quanto se si aderisca alla tesi negoziale degli stessi -con conseguente richiamo agli strumenti civilistici della risoluzione per inadempimento (il cui principio della non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è stato peraltro mutuato dallo stesso art. 186 L.Fall.)- l'intervento giudiziale (rispettivamente in sede fallimentare o ordinaria) presuppone comunque e necessariamente l'iniziativa di un creditore che rilevi l'inadempimento ed agisca per la risoluzione dell'accordo medesimo;

Considerato che tale presupposto non ricorre nella fattispecie in esame, ove un creditore appartenente al ceto bancario, lungi dal lamentare forme di inadempimento o instare per la risoluzione dell'originario accordo di ristrutturazione omologato, manifesta un interesse a che la sua modifica, accompagnata dalla relazione del professionista che ne conferma la persistente attuabilità ed idoneità a garantire il pagamento dei crediti estranei, riceva un suggello, per quanto del tutto formale (in termini di mera "presa visione"), da parte del Tribunale;

Ritenuto che siffatto interesse sia sfornito di formale tutela, non essendo appunto prevista alcuna forma di intervento giudiziale nella fase attuativa dell'accordo già definitivamente omologato -anche in forma di ulteriore omologa di sue eventuali modifiche- se non suscitata da una specifica censura di inadempimento ad opera della parte interessata, tanto più stante la persistente libertà negoziale dei partecipanti all'accordo medesimo;

Ritenuto, inoltre, che anche una ipotetica attivazione *ex novo* dell'intera procedura di omologazione -peraltro nel rispetto di tutti i passaggi procedimentali contemplati dall'art. 182 bis L.Fall.- presupporrebbe il venir meno, per risoluzione o annullamento, dell'originario a.d.r., che invece nell'accordo modificativo-integrativo del 18.5.11. le parti hanno inteso esplicitamente confermare, nelle sue linee portanti e in tutti i punti non espressamente modificati;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza. Si comunichi.

Terni, 4.7.11

Il G.D.est.

Il Presidente